

## COMUNICATO STAMPA

### RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL REVISORE LEGALE INVESTIMENTI ZES UNICA INCOMPRESIBILE DISCRIMINAZIONE DA SANARE

Roma, 2 luglio 2024 - Il recente D.M. 17 maggio 2024 in materia di ZES prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, predisposta dall'impresa, debbano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, prevedendo **che siano esclusivamente i soggetti iscritti nella sezione A del Registro al rilascio di tale certificazione.**

“L'esclusione” spiega **Marco Cuchel Presidente ANC** “dalla possibilità del rilascio della certificazione per i Revisori Legali con incarichi non attivi da un triennio, e quindi transitati nella sezione B del Registro dei Revisori Legali, **appare incomprensibile e priva di logica**, tanto più che gli stessi sono assoggettati ai medesimi obblighi formativi annuali dei soggetti attivi della sezione A”.

Per sanare questa disparità, a giudizio di ANC, **si rende necessaria da parte del Legislatore la modifica dell'art. 7, del decreto ministeriale 17 maggio 2024**, nella parte in cui prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile debbano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nella sola sezione A, **ampliando tale opportunità professionale anche ai Revisori iscritti nella sezione B del Registro.** Ciò in ragione del fatto che la differenza tra le due sezioni è data dalla sola circostanza di aver svolto attività di revisione legale negli ultimi tre anni, che consente di mantenere l'iscrizione nella sezione A del registro, essendo la sezione B riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno svolto attività di revisione legale.

Il Revisore viene pertanto iscritto nella sez. B del Registro Revisori **non per demerito ma per la sola condizione di non avere incarichi in corso.**

Tale differenza non preclude, in ogni caso, agli iscritti nella sezione B, come chiarito da una faq del MEF, *“lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge. La distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.*

“Si rende pertanto **urgente**” conclude il **Presidente Cuchel** “una modifica del D.M. 17 maggio 2024 **che ripristini pari opportunità tra Revisori attivi sezione A e Revisori non attivi sezione B**, non avendo ragione di esistere questa disparità, preso atto anche della medesima formazione specialistica che gli iscritti di entrambe le sezioni sono chiamati obbligatoriamente ad assolvere”.

ANC Comunicazione